TUTELA LEGALE S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni

Polizza n° 313327

Agenzia	1278	LISSONE	**Garanzia**	300	**Rischio nuovo**	SI	**Sostituisce** -

Dati Contraente

Ragione Sociale	COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU
Indirizzo	VIA TEODORICO 15
Città	RIMINI **Cap** 47921 **Prov.** RN
Codice Fiscale	91208420371
Email	/

Durata Contratto

Durata	anni 1 mesi 0 giorni 0
Effetto	ore 24 del 31/12/2020
Scadenza	ore 24 del 31/12/2021
Prima quietanza	31/12/2021 **Frazionamento** ANNUALE

Premio

Premio alla firma

Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive

Imponibile	Imposte	Totale

Dati Tecnici

Indicizzazione Istat NO

Il pagamento del premio (espresso in Euro) è annuale, senza addizionale, e può essere effettuato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 54, c. 5 e 7, Reg. IVASS n° 40/2018).

Impresa assicurata

Settore (ATECO) Associazione

Garanzie

Attività aziendale	**Massimale per evento per i membri del direttivo**	€ 10.000,00
	Massimale per evento per i soci	€ 5.000,00
	Franchigia per evento	Nessuna
	Premio Imponibile	

TUTELA LEGALE S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

CONTRAENTE COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

Il cliente vuole rispondere al questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente? [X] **SI** [ ] **NO**

COSA INTENDE ASSICURARE

La propria vita [ ] La responsabilità nei confronti di terzi [ ] Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali [x]

LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA

Da un obbligo di legge [ ] Da un'obbligazione contrattuale [ ] Da una scelta soggettiva [x]

E' INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI

Scoperti / Franchigie [x] SI [ ] NO Esclusioni / Limitazioni [x] SI [ ] NO

HA IN CORSO ALTRE POLIZZE, ANCHE CON ALTRE COMPAGNIE, CHE COPRANO IL MEDESIMO BISOGNO ASSICURATIVO?

[ ] SI [x] NO

INFORMATIVA PRIVACY (ex Regolamento Ue 2016/679)

Informativa resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e redatta conformemente agli artt. 12 - 13 GDPR e comunicazioni ex artt. 15-22 GDPR. In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Tutela Legale Spa con sede in Via Podgora, 15, 20122 Milano, fax.02.89.600.719, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (il "Titolare"), informa di quanto segue.

1 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

Tutela Legale Spa deve acquisire alcuni dati personali (i "Dati") che La riguardano quale interessato (l' "Interessato") e che sono trattati nel quadro delle finalità assicurative in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR; i Dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati nel contesto della gestione del rapporto in essere, al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La base giuridica per il trattamento di tali Dati trova pertanto giustificazione primaria nell'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento attiene ai Dati strettamente necessari per la finalità di fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi quelli necessari alla valutazione dell'adeguatezza dei prodotti e servizi al Suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati considerati appartenenti a categorie "particolari" ovvero relativi a condanne penali e reati ex artt. 9-10 GDPR; il trattamento di tali Dati è strettamente strumentale all'erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri; anche in questo caso il trattamento è reso necessario per la proposta, stipula e gestione del contratto di assicurazione nel Suo interesse, ed il rifiuto di conferire tali dati pregiudica automaticamente la possibilità di concludere il contratto stesso e l'erogazione dei relativi servizi. Pertanto nel caso di prosecuzione del rapporto da parte Sua il trattamento si riterrà comunque legittimato da manifestazione di volontà libera, specifica, informata che si esprime tramite azione positiva inequivocabile a che i Dati che La riguardano siano oggetto di trattamento da parte del Titolare. Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo se del caso specifico consenso. Per le finalità sopra indicate e nei relativi limiti, i Suoi dati possono essere messi a disposizione mediante comunicazione ad altri soggetti che operano quali contitolari del trattamento quali agenti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, nonché ad ulteriori soggetti propri del settore assicurativo quali autorità di vigilanza e controllo, banche, organismi associativi e consortili, il tutto qualora questo si renda necessario per la corretta gestione del rapporto in essere con Lei ovvero per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
L'elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere comunicati i Suoi Dati, è disponibile a richiesta presso la sede di Tutela Legale Spa Via Podgora, 15, 20122 Milano.

2 TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI

In considerazione dell'utilità per l'interessato ad essere informato su eventuali nuove offerte di prodotti del Titolare, potrà essere effettuata un'attività di comunicazione relativamente alle stesse tramite attività di soft spam per venire incontro alla tutela assicurativa del destinatario e comunque nel prevalente legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1(f) GDPR nel rendere conoscibili alcuni propri prodotti, salvo il diritto dell'interessato a richiedere espressamente di non essere ulteriormente informato in merito.
Solo a seguito di Suo espresso consenso, i Suoi Dati potranno essere trattati anche relativamente a finalità ulteriori, espressamente indicate. In particolare, il trattamento dei Suoi Dati potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa:
(i) al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche,
(ii) svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.
(iii) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all'estero, che operano come autonomi titolari e che potranno contattarLa indipendentemente dal Suo rapporto con Tutela Legale Spa.
Sul punto viene richiesto specifico e separato consenso, sia per quanto riguarda detti trattamenti e comunicazioni della nostra Società, sia per i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.

3 MODALITÀ D'USO DEI DATI

Nell'ottica delle finalità indicate, il trattamento sui Dati conferiti al Titolare comprenderà, tra l'altro, la gestione, l'organizzazione, l'utilizzo in territorio UE ed eventualmente extra UE limitatamente a Paesi per cui vi è una decisione di adeguatezza e laddove necessario allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa del Titolare, la conservazione, la creazione del database, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la realizzazione di statistiche, l'utilizzo, la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell'Interessato. I Suoi Dati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi Dati ad altri soggetti per come sopra indicato. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri Responsabili del Trattamento. Si tratta, in particolare, di consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie per conto del Titolare quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale, Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. I Dati possono essere comunicati inoltre a soggetti terzi quali legali esterni e società di revisione o di consulenza nel contesto dello svolgimento degli obblighi legali o dell'esercizio e difesa dei diritti del Titolare. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, che si intendono comunque come persone autorizzate al trattamento. La informiamo inoltre che i Suoi Dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica. Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati. In osservanza della normativa civilistica e di settore, i Suoi Dati saranno conservati per 10 anni.

4 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Titolare inoltre La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell'art 13 c. 2 GDPR e quindi:
- diritto d'accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE;
- diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti, o alla limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c GDPR, laddove il trattamento sia basato sul consenso, Lei potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento fino ad allora svolto e basato sul consenso prestato prima della revoca.
Per l'esercizio dei Suoi diritti o avere maggiori informazioni può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano, fax.02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutelalegale.it, indicando nell'oggetto: "esercizio dei diritti ex GDPR" ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo email dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art. 12 punto 3 GDPR.

5 DATA PROTECTION OFFICER

Tutela Legale Spa ha designato un Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR. Il DPO è reperibile all'indirizzo e-mail: privacy@tutelalegale.it

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set Informativo contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni, le Condizioni di assicurazione comprensive del glossario (Mod. 202005) prima della sottoscrizione della presente polizza. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che in caso di sinistro dovrà informare la Società di avere in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, indicando il nome dell'assicuratore e gli estremi della garanzia da esso prestata.

Tutela Legale S.p.A. — Il Contraente

INFORMATIVA PRIVACY

Con la sottoscrizione in calce l'Interessato prende atto dell'Informativa rilasciata da Tutela Legale ai sensi del Reg. UE 2016/679. In caso di consenso le eventuali attività sotto descritte potranno essere espletate tramite l'indirizzo email indicato in Polizza.

Con esclusivo riferimento al trattamento (facoltativo) dei Dati per

- rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche (punto 2(i) Informativa GDPR)

  PRESTO IL CONSENSO ☐ NON PRESTO IL CONSENSO ☐

- svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti nei confronti dell'Interessato (punto 2(ii) Informativa GDPR)

  PRESTO IL CONSENSO ☐ NON PRESTO IL CONSENSO ☐

- comunicare i Dati a terzi che potranno contattare direttamente l'Interessato (punto 2(iii) Informativa GDPR)

  PRESTO IL CONSENSO ☐ NON PRESTO IL CONSENSO ☐

Nome e cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Firma

COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU

CLAUSOLE SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

Oggetto del contratto
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto – Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto – Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.
Esclusioni e limiti
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 10 Denuncia del sinistro – Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale.
Norme generali che disciplinano il contratto
Art. 22 Rinnovo tacito – Art. 23 Recesso – Art. 24 Risoluzione anticipata.

Il Contraente

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI COERENZA

In considerazione delle informazioni raccolte dall'Intermediario ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018 il contratto proposto risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative del Contraente.
Il Contraente dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze.

Il Contraente

Agenzia 1278
L'intermediario

Il presente contratto è emesso come rischio nuovo. È stato redatto il 29/12/2020 in Milano.

L'importo alla firma è stato da me incassato alle ore _____ del _____ L'Agente / L'esattore _____

In applicazione del provvedimento Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 7 del 16 Luglio 2013 è presente sul sito web della Compagnia www.tutelalegale.it un'apposita area riservata alla quale può accedere per ottenere informazioni riguardanti la sua copertura assicurativa.
In particolare le informazioni sono relative alle condizioni contrattuali sottoscritte, allo stato dei pagamenti ed alle relative scadenze.
Le credenziali per l'accesso sono fornite attraverso l'indicazione del codice fiscale e del numero di polizza, seguendo la procedura indicata nella suddetta area riservata.

TUTELA LEGALE S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni

Tutela Legale Spa
Sede sociale e Direzione generale:
Via Podgora, 15 20122 Milano
Tel. +39 02 89.600.700
Fax +39 02 89.600.719
www.tutelalegale.it

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06222570969. REA di Milano n. 1890489. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008. Iscritta all'Albo delle imprese assicurative n. 1.00169.

TUTELA LEGALE S.p.A.
Compagnia
di Assicurazioni

TUTELA LEGALE SPA

Contratto di assicurazione di tutela legale

Associazioni

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.
Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Tutela Legale Spa
iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169

Prodotto: Associazioni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Associazioni è un contratto di assicurazione di tutela legale che offre assistenza e rimborso delle spese legali, peritali e processuali per la difesa degli interessi e dei diritti delle Associazioni assicurate e delle persone che ne fanno parte.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione di tutela legale offre:

- ✓ Assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ Rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

La polizza opera in ambito penale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato.

Al fine di ottenere il risarcimento di danni subìti ovvero per difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi, dietro pagamento di un premio aggiuntivo e nei limiti stabiliti in polizza, è possibile estendere la copertura assicurativa in ambito civile alle vertenze:

- derivanti da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).

È possibile altresì estendere la copertura assicurativa ai ricorsi contro provvedimenti amministrativi e ai procedimenti promossi davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 10.000. Si possono scegliere massimali per sinistro più elevati, fino ad € 50.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze:

- × derivanti da fatto doloso degli assicurati
- × conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive
- × in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale e di concorrenza sleale
- × derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata
- × derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- × derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili o natanti
- × tra soci e/o amministratori e fra l'Azienda e i suoi amministratori
- × derivanti da affitto d'azienda e da contratti di leasing immobiliare
- × derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili.

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie:

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350
- ! contro Tutela Legale Spa

Il limite massimo di rimborso delle spese dovute all'avvocato domiciliatario è pari ad € 2.000 per sinistro.

La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di pagare il premio dovuto alla Compagnia;
- Devi pagare le rate di premio successive alla prima;
- Devi comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente la Compagnia;
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l'importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza, puoi disdire la polizza con

- lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Via Podgora, 15 - 20122 Milano
- PEC all'indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it

da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.
In corso d'anno, puoi disdire la polizza con la stessa modalità dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
DIP aggiuntivo Danni

Compagnia: Tutela Legale Spa

Prodotto: ASSOCIAZIONI (ed. 12/2020)
Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 10/12/2020
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Tutela Legale Spa
Via Podgora 15 - 20122 Milano, tel. +39 02 89600700
Sito internet: www.tutelalegale.it
E-mail: info@tutelalegale.it
PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it

L'Impresa è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 5,363 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 2,863 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati.

Il valore dell'indice di solvibilità SCR è 167,7%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è 186,1%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa.

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2019). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 3.047.228, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000; il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 4.653.130.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente link: www.tutelalegale.it/tutela/chi-siamo/ultimo-bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

PENALE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.
La copertura prevede un massimale di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in polizza.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

CIVILE EXTRACONTRATTUALE	Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze originate da un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale). Consente agli assicurati di: - agire per ottenere il risarcimento del danno subito - difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei loro confronti. Se opzionata, si aggiunge alla garanzia *PENALE*.

SPECIAL PROTECTION	Questa garanzia opera nel caso in cui vengano contestate agli assicurati violazioni di disposizioni contenute nei seguenti Decreti Legislativi: - 81/2008 (*Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*) - 152/2006 (*Norme in materia ambientale - Tutela dell'Ambiente*) - 193/2007 (*Sicurezza Alimentare*) - 231/2001 (*Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche*) - 472/1997 (*Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie*) nonché nel Reg. UE 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*). La garanzia opera in ambito penale e civile (in quest'ultimo caso solo per richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati), e comprende altresì il ricorso contro provvedimenti o sanzioni amministrative riferiti ad una delle norme sopra richiamate. Sono inclusi i procedimenti promossi davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Questa garanzia può essere acquistata singolarmente, ovvero aggiunta ad una delle garanzie sopra illustrate (Penale, Civile Extracontrattuale, Civile Contrattuale).
CIRCOLAZIONE	Questa garanzia opera in ambito civile e penale per fatti causati dalla circolazione stradale dei veicoli degli assicurati. In ambito civile, consente loro di: - agire per ottenere il risarcimento di un danno subìto per colpa di terzi - far valere i propri diritti derivanti da un contratto - ricorrere contro provvedimenti di ritiro o sospensione della patente di guida, o di sequestro del veicolo. In ambito penale, consente agli assicurati di difendersi dall'accusa di aver commesso un reato. Se opzionata, si aggiunge alle coperture previste dalle garanzie sopra illustrate (Penale, Civile Extracontrattuale, Civile Contrattuale).

Che cosa NON è assicurato?

DIFESA PENALE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

CIVILE EXTRACONTRATTUALE
La garanzia non opera per vertenze
- derivanti dalla proprietà e/o dall'uso di veicoli
- di origine contrattuale.

SPECIAL PROTECTION
Se acquistata singolarmente, la garanzia non opera per vertenze
- derivanti dalla proprietà e/o dall'uso di veicoli
- di origine contrattuale.

CIRCOLAZIONE
La garanzia non opera:
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo
- quando il veicolo non è assicurato con la polizza obbligatoria RC Auto
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione
- qualora l'assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate (artt. 187 e 189 del Codice della Strada).

Ci sono limiti di copertura?

DIFESA PENALE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

CIVILE EXTRACONTRATTUALE
Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante in primo rischio, e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.

SPECIAL PROTECTION
Nel caso di ricorsi contro sanzioni amministrative pecuniarie, la garanzia non opera se la somma ingiunta è inferiore ad € 1.000 (mille).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** La denuncia del sinistro va fatta tempestivamente (non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui l'assicurato ne sia venuto a conoscenza) all'intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento e documento utili alla gestione del sinistro. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato deve far pervenire alla Compagnia ogni atto o documento pervenutogli o richiesto dalla Compagnia stessa per un'utile gestione del sinistro.

	Assistenza diretta / in convenzione Non è prevista nessuna prestazione diretta o in convenzione fornita da altri soggetti.
	Gestione da parte di altre Imprese Non è previsto l'intervento di altre Imprese nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni, l'annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia (anche attraverso la *Home Insurance,* nell'area dedicata del sito web) con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. L'importo del premio comprende le imposte previste dalla legge. Se scelta l'opzione "indicizzazione", ad ogni scadenza annuale il premio e i massimali sono adeguati in base all'evoluzione dell'"*Indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati*", pubblicato dall'ISTAT.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all'assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione dura un anno e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Associazioni.

Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 29,2% del premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa Funzione Reclami Via Podgora, 15 - 20122 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: reclami@tutelalegale.it. I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 (quindici) giorni per le

	necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante) qualora pervengano direttamente alla Compagnia.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per avviare la Mediazione (Legge 9/8/2013 n. 98), occorre individuare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo tra assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità. L'assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 3
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 3
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI 3
Art. 4 Chi è assicurato 3
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 3
ESCLUSIONI E LIMITI 3
Art. 6 Massimali 5
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto 5
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia 6
Art. 9 Dove vale l'assicurazione 6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 6
Art. 10 Denuncia del sinistro 6
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro 7
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale 7
Art. 13 Incarico ad altri professionisti 7
Art. 14 Rimborso delle spese 7
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale 7
Art. 16 Disaccordo tra assicurato e Società - Arbitrato 7
Art. 17 Termine del rimborso 8
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico 8
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO 8
Art. 19 Pagamento dell'assicurazione 8
Art. 20 Regolazione del premio 8
Art. 21 Altre assicurazioni 8
Art. 22 Rinnovo tacito 8
Art. 23 Recesso 8
Art. 24 Risoluzione anticipata 8
Art. 25 Prescrizione 8
Art. 26 Indicizzazione ISTAT 8
Art. 27 Oneri fiscali 9
Art. 28 Modifiche dell'assicurazione 9
Art. 29 Rinvio alle norme di legge 9

GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.
CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.
CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.
CONTRIBUTO UNIFICATO: costo che deve sostenere la parte che vuole avviare un giudizio. È una tassa obbligatoria stabilita e quantificata dal legislatore in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.
CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dal Dominus (l'avvocato incaricato per la gestione della pratica, responsabile della redazione degli atti e dell'individuazione della linea difensiva) per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza, laddove richiesto dal Dominus per esigenze di celerità o economicità.
MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.
ONERI FISCALI: spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc..
PARTI: il Contraente e la Società.
POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
REATO: comportamento antigiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.
REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.
REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
REGOLAZIONE PREMIO: forma di conguaglio prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.
RISCHI NOMINATI: i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'Assicurato.
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, per intervenuta scadenza dei termini per l'impugnazione, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sugli stessi fatti.
SET INFORMATIVO: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: documento informativo precontrattuale (DIP), documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.
SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.
STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.
SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.
VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "**in grassetto**" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto**.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione della controversia amichevole evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle in favore della controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di sinistro" ed "Esclusioni e limitazioni".

SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Attività associazione

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

- l'Associazione Contraente nelle persone dei legali rappresentanti;
- il presidente e i membri del direttivo;
- i soci;
- i tesserati partecipanti alle attività sportive;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, riforma fiscale e tributaria;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell'ambito dell'attività svolta dall'associazione sportiva, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa**.

SPECIAL PROTECTION

Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, limitatamente alle seguenti fattispecie:

3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
5. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. **Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
6. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare, limitatamente alle seguenti fattispecie:

7. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
8. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa**;
9. **l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
10. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917** del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure

perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Privacy (Reg. UE 2016/679)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, limitatamente alle seguenti fattispecie:

11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
12. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa**;
13. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nella normativa pregressa in materia di privacy. **Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
14. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
15. la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.**

Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso);
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;

- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci ed amministratori;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- riguardanti azioni di sfratto;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge ed, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- derivanti da affitto d'azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- contro la Società.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.
Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.
Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. **In caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.**

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi **in Europa.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. **La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto** in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.
L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.
Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. **La scelta deve essere svolta tra i legali che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge.** Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 Massimali.
La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **L'Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.** La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Assicurato.
Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.
Anche nella fase giudiziale, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) **l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico**. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale.

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.
La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. 6 Massimali) **e di un solo perito/consulente per area di competenza.**

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.
L'Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 17 Termine del rimborso
Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
c) le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.

NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione
Il Contraente ha l'obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 20 Regolazione del premio
La presente polizza non prevede la regolazione premio.

Art. 21 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno **è prorogata per un anno e così successivamente.**
I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 23 Recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 Risoluzione anticipata
Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.
La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri.

Art. 25 Prescrizione
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT
Il premio e il massimale di Polizza sono basati sull'"indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 27 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.